

Cass., civ. sez. III, del 31 agosto 2015, n. 17308

1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme. Avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere la notifica del decreto ingiuntivo affetta da nullità, piuttosto che da inesistenza, considerato che neppure era stato contestato che essa era stata effettuata a mezzo posta e si era perfezionata per compiuta giacenza a un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica del destinatario. In tale contesto, venendo in rilievo l'inefficacia del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1052 del 2009, per inesistenza giuridica della sua notificazione, il giudice di merito avrebbe dovuto accogliere la proposta opposizione alla esecuzione.

1.2 Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l'esponente contesta la qualificabilità in termini di opposizione agli atti del mezzo di tutela proposto, rilevando che con esso egli aveva inteso far valere l'inefficacia del provvedimento monitorio per mancata notifica.

3 Ciò posto, la questione centrale sulla quale il collegio è chiamato a prendere posizione è costituita dalla qualificazione del ricorso in opposizione proposto dal Giudice come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ. ovvero opposizione agli atti, ex art. 617 cod. proc. civ.

Come innanzi esplicitato, il giudice di merito, dopo avere richiamato gli arresti del Supremo Collegio in punto di inesistenza della notificazione, ha evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi.

Ora, tale affermazione, che è certamente in linea con i principi elaborati da questa Corte Regolatrice con riferimento al caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), trascura tuttavia di considerare che nella fattispecie esso era invece costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, di talché l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza (in tesi) di un'attività di notificazione, mirava l'idoneità del provvedimento monitorio esecutiva.

Valga considerare che - a scardinare tout court a sorreggere una procedura a partire da Cass. n. 5884 del 1999 espressamente richiamata da parte opponente - la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando nel senso Che, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ.; laddove, qualora deduca un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, l'unico rimedio esperibile è

l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., proponibile nel termine di cui al comma 3 della predetta norma.

Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezioni unite (sentenza n. 9938 del 12 maggio 2005), sono oramai divenuti diritto vivente (nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. 22 gennaio 2014, n. 1219; Cass. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737).

4 Ciò significa che, se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorché l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.